



Comune di Colle di Val d'Elsa

Proposta di variazione al

REGOLAMENTO EDILIZIO

Redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati dall'Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepiti da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.65 dell'11 maggio 2021

Articoli oggetto di variazione:

**Art.59 Installazione di pannelli solari termici e solari fotovoltaici;
Art.63 Coperture degli edifici**

Servizio Gestione del Territorio,
aprile 2023

....omissis....

Art. 59 Installazione di pannelli solari termici e solari fotovoltaici

1. Ai sensi di quanto disposto in materia di decoro e qualità urbana, tutte le soluzioni tecnologiche messe in opera per l'installazione di pannelli solari (sia termici che fotovoltaici) dovranno perseguire il principio generale della massima integrazione con l'architettura, evitando la creazione di superfetazioni ed elementi di degrado estetico.
2. Nelle ristrutturazioni, qualora non sia possibile intervenire in modo complessivo ed integrato, la messa in opera di pannelli solari potrà avvenire anche su elementi quali pergolati, se ammessi, o altre tipologie di arredo, purché i materiali e le geometrie siano consone.
3. Nel caso di pannelli solari termici, non sono ammessi depositi di accumulo dell'acqua esterni all'edificio.
4. Nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" ex DM 1444/1968 **e ricomprese** all'interno del perimetro del Piano del Colore, non sono ammessi pannelli solari posti sulla falda inclinata dei tetti o in facciata.
5. In zona agricola, all'interno dei perimetri delle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse, **sia nei casi di nuova costruzione che nei casi di recupero dell'esistente, non** sono ammessi pannelli solari posti sulla falda inclinata dei tetti **solo se opportunamente integrati nell'edificio e dotati di misure di mitigazione dell'intervento sotto il profilo estetico e percettivo, da valutarsi in sede di rilascio di atto di assenso ai sensi dell'art.17 del presente Regolamento.** ~~o in facciata, ad eccezione dei casi di nuova edificazione o di ampliamento, in questo caso, limitatamente a tali porzioni di edificio.~~
6. Nel caso di posa in opera di pannelli solari a terra, l'installazione non potrà comportare la realizzazione di depositi di accumulo dell'acqua esterni a vista e l'intervento dovrà adottare idonee misure di mitigazione, quali ad esempio siepi e simili.

....omissis....

Art. 63 Coperture degli edifici

1. Le morfologia delle coperture degli edifici deve essere consona al contesto e alle caratteristiche storico morfologiche dell'edificio.
2. ~~Nelle zone territoriali omogenee ex DM 1444/1968 di tipo "A", nonché n~~ **Nelle** aree ricomprese nel perimetro del Piano del Colore:
 - la morfologia tradizionale di riferimento, in senso generale, è quella a falda inclinata, con pendenza non superiore al 40%, dotata di passafuori in legno e

- manto in coppi e tegole in cotto;
- non è consentita la realizzazione di manufatti che creino superfici specchianti, quali ad esempio lucernari non schermati o consimili;
 - ~~– non è consentita la messa in opera di dispositivi quali pannelli solari termici o fotovoltaici in quanto superfici specchianti;~~
 - i terminali impiantistici e i dispositivi tecnologici in generale dovranno essere il più possibile mascherati e mitigati visivamente, allo scopo di non creare elementi di discontinuità visiva.

....omissis....